

L'Associazione Consiglieri di Stato replica: "il giudice naturale non può sottrarsi dal dovere di decidere, nemmeno su decisioni scomode"

Gentile Direttore,

in merito all'articolo su Repubblica di domenica 16 gennaio 2021 a firma di Giuliano Foschini e Liana Milella intitolato "il conflitto di interessi del giudice che ha decapitato la Cassazione", nella mia qualità di presidente dell'Associazione fra i magistrati del Consiglio di Stato, a tutela dell'Onore non solo dei singoli magistrati citati nell'articolo, ma di tutti i Consiglieri di Stato che si riconoscono nei valori costituzionali di indipendenza esterna e interna e imparzialità dei giudici, vorrei spiegare perché qualsiasi allusione ad un potenziale conflitto d'interessi conduce fuori strada e lede la dignità del giudice.

Il giudice che versa in conflitto di interessi ha l'obbligo di astensione e può essere ricusato. Non è questo il caso. Nelle cause che hanno portato all'annullamento dei vertici della Corte di cassazione, nessuna parte ha ricusato il giudice, né esistevano cause di astensione obbligatoria. Gli stessi giornalisti lo riconoscono. Il conflitto di interessi c'è o non c'è, e in questo caso, semplicemente, non c'era.

Si replicherà che esistono anche gravi ragioni di convenienza. E tuttavia queste ragioni di convenienza devono essere sempre lette alla luce dell'art. 25 della Costituzione sulla garanzia del giudice naturale precostituito per legge, che non è solo a garanzia della sua imparzialità ma serve ad evitare che le parti siano tentate di scegliersi il giudice o che il giudice stesso trovi espedienti per sottrarsi alla decisione di cause gravose o scomode.

Per questo, a fronte del prioritario dovere del giudice di decidere, non solo i motivi di astensione e ricazione sono tassativi, ma quelle "gravi ragioni di convenienza" che facoltizzano (non obbligano) il giudice a chiedere di astenersi, devono essere riconosciute dal presidente del Collegio, che può o meno autorizzare l'astensione.

Nel caso di specie non ci sono affatto plausibili ragioni di grave convenienza per potersi astenere. Il Consigliere Urso è il vincitore di un bando per tre posti, con l'ammissione agli orali di soli tre candidati all'esito di prove scritte estremamente complesse, valutate collegialmente e con il criterio dell'anonimato da una Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato, con la partecipazione obbligatoria di un presidente di sezione della Cassazione. Perché mai dovrebbe astenersi dal giudicare? O si vuol forse insinuare che il concorso pubblico non è lo strumento per garantire l'indipendenza del giudice, e per converso tutti coloro che lo superano hanno un debito di gratitudine nei confronti dei commissari di concorso? Dei quali commissari, peraltro - sia detto incidentalmente - il candidato non è tenuto a conoscere, né tantomeno a ricordare il nome.

Un conflitto di interessi deve essere sostanziato da una relazione di reciproco vantaggio o svantaggio, attuale o potenziale, una grave ragione di convenienza presuppone una relazione tra il giudice e la parte, o il suo difensore, che senza assurgere ai casi tassativi di astensione, potrebbe minare l'apparenza, oltre che la sostanza, della indipendenza e imparzialità. Nulla di tutto ciò può derivare da un occasionale quanto istituzionale

contatto tra un candidato e un commissario durante un concorso pubblico svoltosi anni prima.

Inoltre viene totalmente trascurato che le sentenze del Consiglio di Stato sono decise dall'intero collegio che si compone di cinque giudici e non sono il parto solitario del relatore-estensore. Personalizzare la decisione e imputarla ad uno solo dei magistrati significa sminuire la collegialità e le garanzie che ad essa sono correlate.

Confesso di non comprendere nemmeno il significato che l'articolo attribuisce a concetti quali "etica necessità" e "ovvia opportunità": nel difficile mestiere di giudice mi hanno insegnato a diffidare degli aggettivi rafforzativi, quasi sempre usati quando il sostantivo cela una idea debole, aggiunti per fare coraggio alla fiacca convinzione dell'autore.

Infine, mi rendo conto che le sentenze possono piacere o non piacere, - è un dato statistico che non piacciono mai alla parte che perde - e certamente possono essere commentate e criticate. Ma critica e commento non possono ridursi ad attacchi frettolosi e ingiustificati a un singolo giudice, che finiscono per di più con il nuocere all'intera Istituzione e con l'instillare una sfiducia nella giurisdizione che non giova a nessuno.

L'Associazione dei Consiglieri di Stato ringrazia per l'ospitalità e auspica una più serena riflessione sulla vicenda alla luce dei chiarimenti forniti.

Rosanna De Nictolis